



CONGRESSO DI STATO

Seduta del: 18 OTTOBRE 2011/1711 d.F.R.

Delibera n.9 Pratica n.1719

Oggetto: Elenco dei Paesi, Giurisdizioni e Territori il cui sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo è ritenuto equivalente agli standard internazionali

IL CONGRESSO DI STATO

sentito il riferimento del Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, i Rapporti con l'A.A.S.F.N.;

considerato che, ai sensi dell'art. 95, comma 5, della Legge 17 giugno 2008 n. 92, il Congresso di Stato deve individuare, con propria delibera, le Giurisdizioni estere il cui sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo è ritenuto equivalente agli standard internazionali, previa proposta dell'Agenzia di Informazione Finanziaria;

vista la propria precedente delibera n. 9 del 26 gennaio 2009 che individuava tali Paesi, Giurisdizioni e Territori;

vista la nota dell'Agenzia di Informazione Finanziaria, prot. n. 11/2643, del 12 ottobre 2011;

sentito il parere dei componenti il Comitato per il Credito ed il Risparmio;

preso atto degli orientamenti assunti a livello internazionale dal Comitato per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, istituito in seno alla Commissione Europea;

ai sensi dell'art. 95, comma 5, della Legge 17 giugno 2008 n. 92 "Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo",

individua

il seguente elenco di Paesi, Giurisdizioni e Territori esteri il cui sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo è ritenuto equivalente agli standard internazionali:

Paesi membri dell'Unione Europea

Austria
Belgio
Bulgaria
Cipro
Danimarca
Estonia
Finlandia



CONGRESSO DI STATO

Seduta del 18 ottobre 2011/1711 d.F.R. - Delibera n.9 - Pratica n.1719

Francia
Germania
Grecia
Irlanda
Italia
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Malta
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Repubblica Ceca
Romania
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Svezia
Ungheria

Paesi appartenenti all'Area Economica Europea

Islanda
Liechtenstein
Norvegia

Paesi non membri dell'Unione Europea

Australia
Brasile
Canada
Giappone
Hong Kong
India
Messico
Federazione Russa
Singapore
Stati Uniti d'America
Repubblica del Sudafrica
Svizzera
Corea del Sud



CONGRESSO DI STATO

Seduta del 18 ottobre 2011/1711 d.F.R. - Delibera n.9 - Pratica n.1719

Altri Paesi/Giurisdizioni/Territori

Aruba (territorio d'oltremare olandese)
Bonaire
Curacao
Mayotte (collettività d'oltremare francese)
Nuova Caledonia (collettività d'oltremare francese a statuto speciale)
Polinesia Francese (collettività d'oltremare francese)
Wallis e Futuna (collettività d'oltremare francese)
Saba
Saint Pierre e Miquelon
Sint Marteen
Sint Eustatius
Jersey
Guernsey
Isola di Man.

Precisa

che i soggetti designati devono utilizzare l'elenco delle giurisdizioni estere il cui sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo è ritenuto equivalente a quello previsto dagli standard internazionali secondo un approccio basato sul rischio, prestando comunque particolare attenzione a qualsiasi rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo connesso a strumenti, operazioni, tipo di clientela e servizi che possano favorire l'anonimato, adottando misure necessarie per impedirne l'utilizzo a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

che è facoltà, e non obbligo, dei soggetti designati di applicare obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'art. 26 della Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche;

che la presenza di un Paese, Giurisdizione o Territorio in tale lista non esonera, in presenza di un maggior rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti designati dall'applicazione di misure rafforzate ai sensi dell'art.27 della Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche;

che la superiore elencazione è redatta tenendo conto del Common Understanding intercorso tra gli Stati membri dell'Unione Europea nella sede del Comitato per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo istituito presso la Commissione Europea;

che l'elencazione dei Paesi, Giurisdizioni e Territori innanzi riportata potrà essere aggiornata periodicamente, previa proposta dell'Agenzia di Informazione Finanziaria, sulla base delle informazioni disponibili a livello internazionale o delle determinazioni assunte in proposito anche dal Comitato per la prevenzione del



CONGRESSO DI STATO

Seduta del 18 ottobre 2011/1711 d.F.R. - Delibera n.9 - Pratica n.1719

riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, istituito in seno alla Commissione Europea;

che tale elencazione sostituisce quella indicata nella propria precedente delibera n. 9 del 26 gennaio 2009,

incarica

l'Agenzia di Informazione Finanziaria di dare la massima diffusione della presente delibera a tutti i soggetti designati di cui all'art. 17 della Legge 17 giugno 2008 n.92.

Il Segretario di Stato

Estratto del processo verbale rilasciato ad uso: dell'Ecc.ma Reggenza, dei Signori Segretari di Stato, della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, della Segreteria di Stato per le Finanze, del Comitato per il Credito e il Risparmio, della Direzione Affari Economici e Sociali del Dipartimento Affari Esteri, della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, dell'Agenzia di Informazione Finanziaria